

CONVENZIONE POSTALE CON GLI STATI DI S.M. IL RE DI SARDEGNA - 31 dicembre 1838

Vanni ALFANI "TOSCANA", S. 157

|omissis|

Art. 1 - Sarà mantenuta fra le Poste dei due Stati una diretta giornaliera corrispondenza per la trasmissione reciproca delle lettere e pieghi, tanto nascenti nell'uno Stato per l'altro, quanto nascenti dall'Estero, e pervenuti di transito in uno dei due Stati per l'altro ed oltre.

Art. 2 - Gli Uffizj rispettivamente corrispondenti saranno per le Poste Sarde quelli di Genova e Sarzana, e per le Poste Toscane quello generale di Firenze, e gli altri di Pietra-Santa, Pisa e Livorno. Conseguentemente i detti Uffizj di Posta Sardi, faranno piego chiuso pei sovraindicati Uffizj Toscani, ed altrettanto faranno dal canto loro questi verso gli uffizj Sardi.

Art. 3 - Le corrispondenze dell'uno per l'altro Stato, e quelle pervenute dall'Estero in transito, saranno trasportate fino a Pietra-Santa tanto dall'una parte, che dall'altra, e depositate in quella Regia Direzione Postale da tre Corrieri, e da quattro Staffette settimanali, restando in facoltà di ambedue le Amministrazioni di convertire le quattro Staffette in altrettanti Corrieri, ma non i tre Corrieri in Staffette.

Resta pertanto fissato che il cambio delle corrispondenze suddette avrà luogo costantemente nel precitato Ufficio Postale di Pietra-Santa.

Qualunque avvenimento impedisse alle Staffette e Corrieri dell'una o dell'altra Amministrazione di giungere senza interruzione a Pietra-Santa per eseguirvi il cambio delle corrispondenze, non per questo potrà l'Amministrazione, che incontrasse tale ostacolo, chiamarsi sciolta dall'obbligo di recare a proprie spese a Pietra-Santa, e ritirarne le corrispondenze rispettive, e dovrà conseguentemente l'Amministrazione stessa rannodare a proprio carico il servizio che fosse stato interrotto.

Art. 4 - I giorni nei quali il cambio delle corrispondenze dovrà farsi in Pietra-Santa, mediante Corriere, sono lunedì, mercoledì e venerdì; il martedì, giovedì, sabato e domenica si effettuerà tal cambio per mezzo di Staffette.

Art. 5 - Resta stabilito d'accordo che i Corrieri e Staffette Toscane debbano giungere in Pietra-Santa non più tardi delle ore otto di mattina, ed i Corrieri e le Staffette Sarde alle ore tre pomeridiane.

Art. 6 - Le lettere, pacchetti, mostre, giornali, opere periodiche, stampe e libri legati in rustico dell'uno per l'altro Stato, si rimetteranno dai rispettivi Uffizj senza alcun carico, né obbligo di rimborso.

Potranno le due Amministrazioni introdurre delle variazioni circa la trasmissione che sopra, dietro per altro preventivi concerti da prendersi fra le medesime.

Art. 7 - La Soprintendenza Generale delle Poste Toscane corrisponderà alla Sardegna il diritto di transito fissato in decimi quattordici per ogni trenta grammi di peso indistintamente sopra tutte le lettere della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna, del Portogallo, di Gibilterra, delle Colonie, dei Cantoni Svizzeri di Ginevra, Vallese, Ticino e Vaud, del Belgio, e dei Paesi Bassi, che la Sardegna rimetterà alla Toscana tanto a destinazione del Gran Ducato, quanto dirette agli Stati Pontificj ed al Regno delle Due Sicilie.

Pei giornali e stampe delle suddette provenienze, e per le destinazioni che sopra, il diritto di transito dovuto alla Sardegna è stabilito in centesimi cinque per ogni foglio di stampa.

Art. 8 - Corrisponderà la Sardegna alla Toscana il diritto di Transito di centesimi sessanta cinque per ogni trenta grammi di peso indistintamente sopra le lettere degli Stati Pontificj e del Regno delle Due Sicilie, a destinazione degli Stati Sardi e dei quattro cantoni suddetti, non meno che sopra quelle degli Stati Pontificj e del Regno delle Due Sicilie dirette per la Francia, e che la Toscana sarà nel caso di rimettere alla Sardegna.

Pei giornali, e stampe delle suddette provenienze, e per le destinazioni che sopra, il diritto di Transito dovuto alla Toscana è stabilito in centesimi tre per ogni foglio di stampa.

Art. 9 - Oltre al Diritto di Transito Sardo, di che all'articolo settimo, corrisponderà la Toscana alla Sardegna il rimborso degli appresso carichi, di cui giungono a questa attualmente gravate dall'Estero le lettere dirette in Toscana, per gli Stati Pontificj e pel Regno delle Due Sicilie.

1. - per ogni trenta grammi di peso delle lettere di qualunque parte della Francia, compresi i possessi francesi nel nord dell'Africa, decimi ventiquattro.

II. - per ogni trenta grammi di peso delle lettere della Spagna, Portogallo, Gibilterra, Colonie, Belgio e Paesi Bassi, decimi trentasei, che sono il Diritto di Transito Francese.

Rapporto ai giornali e stampe provenienti dai paesi al di là della Francia, e diretti per la Toscana, per gli Stati Pontificj e pel Regno delle Due Sicilie, che la Toscana fosse nel caso di ricevere per la via di Sardegna, corrisponderà essa alle Poste Sarde, oltre al diritto di che all'art. 7, centesimi cinque per ogni foglio di stampa, in rimborso di ciò che le medesime pagano per diritto di transito alla Francia. **Art. 10** - Oltre al diritto di transito Toscano, di che all'articolo ottavo, corrisponderà la Sardegna alla Toscana il rimborso del carico di baiocchi otto, ragguagliati a quarantatre centesimi che la Toscana paga agli Stati Pontificj per diritto di transito per ogni trenta grammi di lettere provenienti dal Regno delle Due Sicilie dirette alla Sardegna, ai quattro cantoni Svizzeri di Ginevra, Vallese, Ticino e Vaud, e per quelle della stessa provenienza dirette in Francia, che la Toscana fosse in caso di spedire per la via di Sardegna.

Rapporto ai giornali e stampe del Regno delle Due Sicilie, dirette per la Sardegna e transitanti per la Toscana, verrà a questa pagato dalle Poste Sarde, oltre al diritto di che all'articolo ottavo, anche quel carico di cui giungessero in Toscana gravati dall'Estero.

Pei giornali e stampe che sopra dirette ai quattro Cantoni suddetti, e per quelle dirette in Francia che la Toscana fosse in caso di spedire per la via di Sardegna, pagherà questa alle Poste Toscane, oltre al diritto di transito, di che all'articolo ottavo, anche quel carico di cui giungessero in Toscana detti giornali e stampe gravati dall'Estero, purché questo carico non oltrepassi i centesimi due per ogni foglio di stampa.

Art. 11 - Sarà in facoltà della Toscana di profittare della via di Sardegna per la trasmissione non tanto delle proprie corrispondenze quanto di quelle degli Stati Pontificj e del Regno delle Due Sicilie a destinazione dei dipartimenti settentrionali della Francia, compreso Parigi, e qualora volesse profittarne anche per l'invio delle sue lettere, non meno che di quelle degli Stati Pontificj e del Regno delle Due Sicilie per le seguenti destinazioni, pagherà alla Sardegna quanto appresso.

I. - Per quelle dirette all'Inghilterra, Belgio e Paesi Bassi, decimi quattordici per ogni trenta grammi di

lettere, che sono il diritto di transito dovuto alla Sardegna, qual pagamento avrà luogo fino a tanto che la Francia non si determinerà a corrispondere essa stessa un tal diritto sopra le suddette lettere.

II. - Per quelle dirette per la Spagna, Portogallo, Gibilterra e Colonie, oltre i quattordici decimi che sopra, anche i trentasei decimi che sono il diritto di transito francese, e ciò fino a tanto che non si risol

veranno gli altri Stati, ai quali sono rimesse dalla Francia tali lettere, a pagare loro stessi un tal diritto.

Art. 12 - La Toscana rimetterà libere da qualunque carico alla Sardegna le sue corrispondenze per la Francia, e pei quattro Cantoni Svizzeri che sopra.

Lo stesso farà la Sardegna verso la Toscana riguardo alle sue corrispondenze dirette per gli Stati Pontificj^c pel Regno delle Due Sicilie.

Art. 13- Qualora la Toscana venisse nella determinazione di sopprimere la tassa di affrancatura forzata, che essa percepisce sulle lettere per la Francia e pei quattro Cantoni suddetti, la Sardegna interporrà i suoi uffici presso la Francia, e presso i Cantoni stessi, onde ottenere che tali lettere vi siano ricevute gravate di un carico Toscano.

Lo stesso farà la Toscana, a parità di circostanze, presso le Poste Pontificie a riguardo della Sardegna per le lettere degli Stati Sardi dirette per gli Stati della Santa Sede e pel Regno delle Due Sicilie.

Art. 14 - Potranno le due Amministrazioni Toscana e Sarda spedirsi scambievolmente, salvi i rispettivi diritti che sopra, delle lettere e plichi per consegna per qualunque delle suddette destinazioni, escluse le Colonie.

Art. 15 - Potrà la Toscana spedire in Sardegna delle lettere affrancate per gli Stati Sardi fino a destinazione, e marcate col bollo P.P. (porto pagato) e per tali lettere la Toscana abbuonerà alla Sardegna decimi trentacinque per ogni trenta grammi di peso.

Altrettanto potrà fare la Sardegna verso la Toscana, marcando le sue lettere col bollo P.D. (porto pagato fino a destinazione), ed abbuonerà alla medesima decimi ventuno per ogni trenta grammi di tali lettere.

Nel caso che le corrispondenze affrancate a destinazione vengano spedite per consegna, dovrà l'ufficio mittente abbuonare all'altro il doppio dei suddetti rispettivi diritti.

Potranno pure spedirsi da un'Amministrazione all'altra dei giornali e stampe nascenti del proprio Stato affrancate a destinazione, purché la circolazione dei suddetti giornali e stampe non sia proibita nell'uno o nell'altro Stato, ed in tal caso l'Ufficio o mittente corrisponderà all'altro cinque centesimi per ogni foglio di stampa.

Art. 16 - La Toscana interporrà i suoi buoni uffizj presso le Poste Pontificie per ottenere alla Sardegna la facilità di poter spedire delle lettere franche fino a destinazione degli Stati della Santa Sede, offrendo a questi la reciprocità per parte delle Poste Sarde.

Qualora gli uffizj dell'Amministrazione Toscana, a riguardo della Sardegna, presso la Santa Sede, sortissero un esito felice, dovrà l'Amministrazione Sarda corrispondere alla Toscana sopra quelle lettere, che essa le inviasse franche a destinazione da spedirsi agli Stati Pontificj, il diritto di transito di che all'articolo ottavo, oltre la tassa pontificia.

Art. 17 - Tanto l'Amministrazione Sarda che quella Toscana promettono scambievolmente di porsi a parte, e farsi godere reciprocamente di quei vantaggi, che in forza di variazioni introdotte all'Estero, l'una di esse fosse per risentire sulle lettere che spedisce all'altra.

E viceversa le Amministrazioni suddette promettono scambievolmente di contribuire a sgravarsi reciprocamente, per la loro rispettiva quota, di quei maggiori carichi, che una incontrasse per spedire all'Estero le lettere che riceve dall'altra, e di quelli di cui le lettere provenienti dall'Estero, che una rimette all'altra, le pervenissero gravate, ben inteso però che debba aver luogo un preventivo avviso di mesi tre, affinché l'Amministrazione che viene invitata a contribuire per le sue lettere ad una maggiore spesa, abbia luogo di prendere quelle misure che crederà opportune, anche contro quello Stato per dato e fatto del quale venisse a risentire un tal aggravio.

Art. 18- Le due Amministrazioni Sarda e Toscana potranno scambievolmente trasmettersi le corrispondenze dei destinatari che si fossero recati da uno all'altro Stato, ed anche in Paesi oltre gli Stati stessi, aggravate della tassa che avrebbero dovuto pagare i destinatari, ritirando tali corrispondenze da quell'ufficio, al quale erano state in ultimo luogo dirette.

Art. 19- Le mostre o campioni anderanno soggetti al terzo dei prezzi stabiliti di sopra peer le lettere; non potranno per altro tali mostre o campioni importare giammai meno del prezzo rispettivamente stabilito per una lettera semplice.

Art. 20- Le lettere equivocate dovranno in corso di posta essere respinte all'ufficio mittente con analoga avvertenza, alle stesse condizioni con cui saranno state da questo rimesse, tenendone nota per farne l'opportuna detrazione sui conti mensuali.

Art. 21 - Ogni mese la Regia Direzione Generale di Torino rimetterà all'I. e R. Soprintendenza delle Poste Toscane, i Conti resultanti dalla trasmissione scambievole delle corrispondenze, e ritrovati da questa a dovere, ne sarà fatto indilatamente il saldo sotto la deduzione dell'importare delle lettere ruscate o inesitate, che le due Amministrazioni Sarda e Toscana potranno rispettivamente respingersi per contanti allo stesso prezzo per cui le avranno ricevute.

Art. 22 - Il pagamento di saldo dei conti che sopra dovrà eseguirsi sempre per nove decimi della somma in pezzi effettivi da cinque franchi per cinque franchi, e per l'altro decimo in effettiva moneta corrente del Piemonte.

Le Poste Toscane potranno anche effettuare il loro pagamento in cambiali sopra le piazze di Torino o Genova.

Art. 23 - I Corrieri Sardi non potranno permettersi di portare nello Stato Toscano alcuna lettera, o piego fuori di quelli contenuti nei dispacci, o descritti sul foglio detto il "Parte", del quale saranno muniti: anderanno soggetti alle dogane per tutti gli oggetti estranei al servizio delle Poste dei quali fossero conduttori, ed in caso di contravvenzione, sulle lagnanze che ne facesse la Soprintendenza Toscana il Corriere contravventore sarà severamente punito, anche con la destituzione dall'impiego, occorrendo.

Art. 24- La presente Convenzione principierà ad avere esecuzione il primo gennajo milleottocentotrentanove; la sua durata sarà di tre anni *consecutivi, e non venendo sei mesi prima della sua scadenza da una delle Parti contraenti disdetta all'altra, s'intenderà la medesima rinnovata per altri tre anni, e così di triennio in triennio finché non segua la disdetta che sopra.*

|omissis|